

A. 20_1

**Decreto del Ministero dell'Industria,
commercio e dell'Artigianato del
23.06.1993**



*Ministero dell'Industria e del Commercio
e dell'Artigianato*

**DIREZIONE GENERALE
DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il DPR 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ed in particolare l'art. 17, secondo comma;

VISTO l'Allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988 sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL e in particolare gli articoli 12, 13 e 14;

VISTO l'accordo interministeriale 24 giugno 1989- pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 luglio 1989, n. 161- che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al risanamento e ripotenziamento delle centrali termoelettriche;

VISTO il decreto interministeriale 12 luglio 1990- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1990, n. 176, supplemento ordinario n. 51- concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

VISTA l'istanza documentata in data 25 maggio 1989 e successive integrazioni del 20 ottobre 1989, 12 marzo e 21 giugno 1990 nonché 21 maggio 1993, con la quale l'ENEL ha chiesto l'autorizzazione alla esecuzione di opere per il risanamento ambientale della centrale termoelettrica sita nel territorio dei Comuni di Vado Ligure e di Quiliano, costituita da quattro sezioni della potenza di circa 330 MW ciascuna;

SENTITA la Commissione prevista dall'art. 13 dell'Allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988 sopra citato;

VISTI i pareri favorevoli espressi dalle Amministrazioni indicate dalla predetta Commissione cioè dai Ministeri per i Beni Culturali e Ambientali, della Difesa, dei Lavori Pubblici e dei Trasporti;

VISTI i pareri favorevoli espressi, anche sulla base del parere della Regione Liguria, dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTI le lettere dell'ENEL S.p.A. del 2 febbraio e 21 maggio 1993 nonché l'accordo stipulato il 27 gennaio 1993 tra la Regione Liguria, la Provincia di Savona, i Comuni di Vado Ligure e di Quiliano e la stessa ENEL S.p.A. sugli interventi di risanamento ambientale della centrale termoelettrica sita nel territorio di detti Comuni;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

DECRETA

Art. 1

L'ENEL S.p.A., con sede in Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art. 13 dell'Allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988 nonché dell'art. 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, ad eseguire i seguenti interventi per il risanamento ambientale della centrale termoelettrica, costituita da quattro sezioni della potenza di circa 330 MW ciascuna, sita nel territorio dei Comuni di Vado Ligure e di Quiliano, Provincia di Savona:

- realizzazione degli interventi di risanamento ambientale proposti con l'istanza citata in premessa sulle sezioni nn. 3 e 4;
- realizzazione degli interventi di risanamento ambientale proposti con l'istanza citata in premessa sulle sezioni nn. 1 e 2 con esclusione degli impianti di desolfurazione. Per dette sezioni il limite alle emissioni di SO₂ di cui al successivo art. 2, definito nei pareri dei Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, sarà rispettato mediante l'utilizzo di olio combustibile a basso tenore di zolfo e gas naturale. L'ENEL S.p.A., secondo le indicazioni contenute nell'accordo tra gli Enti Locali e la stessa ENEL S.p.A. citato in premessa, dovrà assumere le iniziative di sua competenza per rendere disponibile in centrale un quantitativo annuale di 500 milioni di m³ di gas naturale.

Le aree occorrenti per la realizzazione delle opere suddette, delle relative infrastrutture, nonché delle opere accessorie e provvisorie, sono indicate nell'allegata planimetria n. VL 014 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Al completamento degli interventi di risanamento sopra richiamati e tenuto conto delle esperienze acquisite dopo un anno di esercizio, saranno esaminati congiuntamente alle Amministrazioni e gli Enti Locali interessati i risultati conseguiti anche al fine di valutare ulteriori interventi sulle sezioni nn. 1 e 2 per migliorare le condizioni complessive di funzionamento e di impatto della centrale sul territorio.

Entro 6 mesi dalla data del presente decreto dovrà essere definita la convenzione tra la Regione Liguria, la Provincia di Savona nonché i Comuni di Vado Ligure e di Quiliano e l'ENEL S.p.A. per disciplinare gli impegni di natura socio-economica, secondo quanto contenuto nell'accordo del 27 gennaio 1993 citato in premessa.

Art. 2

L'esercente è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Per ogni sezione termoelettrica devono essere rispettati i seguenti limiti alle emissioni:

SO ₂	≤ 400 mg/Nm ³
NO _x	≤ 200 mg/Nm ³
Polveri	≤ 50 mg/Nm ³

I suddetti limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 6% per combustibili solidi ed al 3% per olio combustibile e gas naturale.

- 2) I limiti alle emissioni di cui al punto precedente vanno calcolati, dopo l'entrata a regime degli impianti di abbattimento, secondo i criteri previsti dall'art. 14 del decreto interministeriale 8 maggio 1989, pubblicato nella G.U. del 30 maggio 1989, n. 124.
- 3) Nel periodo transitorio intercorrente tra la data della presente autorizzazione ed il completamento dei lavori l'esercizio delle quattro sezioni è regolamentato dalle precedenti autorizzazioni. In detto periodo è consentita l'utilizzazione del carbone al massimo su due sezioni.
- 4) Il controllo delle emissioni da ogni sezione deve essere effettuato in continuo per le seguenti sostanze: SO₂ NO_x Polveri ed Ossigeno in uscita: le apparecchiature di analisi devono entrare in servizio entro il 1994. I punti di prelievo delle misure vanno scelti in zone significative del percorso dei fumi in uscita secondo le norme di buona tecnica in attesa di specifica normativa al riguardo. Dovrà altresì garantire agli Enti Locali il completo accesso ai dati di controllo delle emissioni, (anche) mediante trasmissione automatica in continuo dei dati agli Enti medesimi, da realizzare entro il 1994.
- 5) L'esercente dovrà predisporre le condotte dei fumi per consentire controlli periodici e verifiche di funzionalità ed efficienza degli impianti di abbattimento.
- 6) Gli interventi di risanamento devono essere effettuati entro i seguenti termini:
-per le sezioni nn. 3 e 4 e per le infrastrutture relative alla movimentazione dei materiali, entro 50 mesi dalla data della presente autorizzazione;
-per le sezioni nn. 1 e 2 entro i successivi 36 mesi.

11/01/1994
48 ore
11/01/1994
11/01/1994
11/01/1994
11/01/1994
11/01/1994

- 7) L'esercente dovrà integrare l'attuale rete di rilevamento della qualità dell'aria, ubicata intorno alla centrale, con analizzatori automatici di SO₂, NO_x e Polveri su tutte le postazioni entro il 31 dicembre 1994. Dovrà inoltre concordare con l'Autorità competente una eventuale riconfigurazione territoriale di detta rete e campagne di misura per il monitoraggio a titolo sperimentale di altri inquinanti particolarmente significativi quali idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti, radioattività delle ceneri e del carbone, matrici ambientali. Dovrà altresì garantire agli Enti Locali il completo accesso ai dati della rete di rilevamento sopra menzionata.
- 8) Devono essere rispettati i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi definiti dal decreto interministeriale 12 luglio 1990 citato nelle premesse.
- 9) L'esercente dovrà fornire ai Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità nonché agli Enti Locali un rapporto annuale sullo stato di avanzamento dei lavori e dovrà presentare, prima della realizzazione delle singole opere, i progetti finali di sistemazione degli impianti di abbattimento, comprese le opere per lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali.
- 10) Il calcare necessario al funzionamento dei desolficatori deve essere preparato (macinato) in località diversa dall'area di centrale e trasportato preferenzialmente con vettore marittimo e, per quanto possibile, con vettore ferroviario.
- 11) La centrale deve essere esercita con modalità atte ad ottenere il massimo contenimento delle ricadute di "formazioni acide".
- 12) Devono essere adottate tutte le misure per il massimo contenimento delle emissioni diffuse; in particolare per gli impianti e gli stoccaggi e movimentazioni di prodotti polverulenti devono essere individuate tutte le misure di contenimento delle emissioni. L'esercente, prima dell'entrata in esercizio degli impianti risanati, dovrà presentare ai Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità nonché alla Regione Liguria, alla Provincia di Savona ed ai Comuni di Vado Ligure e di Quiliano una relazione illustrativa sulle misure tecniche individuate.
- 13) L'esercente dovrà eseguire una campagna per il rilievo del rumore intorno alla centrale prima e dopo l'esecuzione degli interventi di risanamento ambientale. Le modalità della campagna di misure dovranno essere concordate con l'Autorità competente e con il Ministero dell'Ambiente entro il 31 dicembre 1994.
- 14) Negli impianti di abbattimento dovrà essere utilizzata ammoniacca in soluzione acquosa anziché ammoniacca anidra.
- 15) L'esercente dovrà realizzare un idoneo raccordo ferroviario che consenta di utilizzare per il trasporto da e verso la centrale di calcare, gessi e ceneri, oltre a vettori stradali, anche vettori ferroviari. Dovrà inoltre realizzare idonee infrastrutture, nell'ambito dei progetti di sviluppo del porto di Vado Ligure, per la movimentazione via mare di detti materiali.

CAMPAGNA
MONITORAGGIO

del 1994

1994

1994

I progetti esecutivi delle opere suddette devono essere presentati ai Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità nonché alla Regione Liguria, alla Provincia di Savona ed ai Comuni di Vado Ligure e di Quiliano entro il 31 dicembre 1994.

- 16) Prima dell'entrata in esercizio degli impianti di abbattimento l'esercente dovrà informare i Ministeri sopra citati e la Regione Liguria delle procedure e modalità di esercizio da adottare in caso di guasto o di cattivo funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni.
- 17) I gessi risultanti dalla desolforazione dei fumi dovranno essere destinati in massima parte a stabilimenti per la produzione di materie prime e materiali destinati all'edilizia, siti preferenzialmente nelle Regioni Liguria e Piemonte. Tutte le ceneri dovranno essere destinate a stabilimenti di produzione di conglomerati cementizi e di prodotti per l'edilizia in generale.
- 18) L'esercente dovrà modificare l'attuale carbonodotto secondo le indicazioni contenute nell'accordo tra gli Enti Locali e l'ENEL S.p.A. citato in premessa. Qualora si debbano acquisire gli spazi necessari ad ulteriori interventi di risanamento ambientale, saranno abbattute le attuali due ciminiere e realizzata una ciminiera multiflusso.
- 19) Tutte le strutture verticali (camini e torri) - che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, potrebbero interferire con la sicurezza dei voli a bassa quota - devono essere munite della prescritta segnalazione diurna e notturna.

Roma, li 23 GIU 1993

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe GATTI)

Giuseppe Gatti

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIRETTORE GENERALE DELLE FONTI
DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE
DIVISIONE XI

La presente copia, composta da n. fogli
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, 1 LUG 1993 IL FUNZIONARIO

[Signature]